



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	X	
Dr Fabio CICILIANO	X	
Dr Massimo ANTONELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giovannella BAGGIO		X
Dr Roberto BERNABEI		X
Dr Silvio BRUSAFFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Elisabetta DEJANA		X
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	X	
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Alberto VILLANI	X	
Dr Alberto ZOLI		X

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa (in videoconferenza).

È presente il Dr Giovanni Baglìo in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente il Dr Luigi Bertinato di ISS (in videoconferenza).

La seduta inizia alle ore 10,15.

MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Il CTS, dopo ampia condivisione, approva il documento conclusivo relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'ambito del settore scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini dell'apertura del prossimo anno scolastico (allegato).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Sull'esigenza di approvvigionamento di dispositivi di protezione delle vie aeree per il personale afferente agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 conferma, nelle condizioni epidemiologiche attuali, la disponibilità di una copertura giornaliera di 2.000.000 di mascherine per il prossimo anno scolastico per le esigenze stimate del personale scolastico e degli studenti impegnati nelle attività di laboratorio.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

PROPOSTA DEL RITORNO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL'ULTIMO GIORNO DELL'ATTUALE ANNO SCOLASTICO

Il CTS riceve dal Ministero dell'Istruzione il documento "Ipotesi operativa "ultimo giorno di scuola" " (allegato).

Al riguardo, il CTS, analogamente a quanto raccomandato nella seduta n. 66 del 06/05/2020, raccomanda di rispettare, sotto il controllo e la responsabilità delle Autorità locali, le soglie numeriche adottate per gli eventi all'aperto, con la garanzia circa il rispetto delle misure generali di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che si riassumono di seguito:

- Rigorosa attenzione all'igiene delle mani;
- Rigoroso rispetto dei comportamenti di "etichetta" protezione delle vie respiratorie;
- Garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti evitando l'aggregazione;
- Utilizzo di mascherine di comunità;
- Informazione diffusa sui comportamenti da adottare.

ISTANZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SUL TRASPORTO AEREO

In risposta al quesito trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di distanziamento interpersonale a bordo degli aeromobili ed a commento dei documenti pervenuti ed acquisiti al verbale del CTS n. 80 del 25/05/2020, al fine di garantire l'applicazione di misure di riduzione del rischio sanitario nel trasporto aereo, il CTS ha elaborato le seguenti considerazioni:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

In aerostazione

Occorrerà predisporre:

- Misurazione della Temperatura.
 - La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata idealmente prima dell'ingresso in aerostazione o, qualora ciò non fosse tecnicamente realizzabile, subito dopo l'entrata in aeroporto, comunque prima del Check-In o della consegna del bagaglio. Il Gestore aeroportuale dovrebbe identificare la location migliore dove effettuare la misurazione. La misurazione della temperatura dovrebbe essere condotta con mezzi non invasivi, quali:
 1. Termoscanner, il cui uso dovrebbe essere previsto in accordo con i Regolamenti nazionali. In Italia sono previsti nei grandi HUB aeroportuali, che sono soggetti ad alti flussi di passeggeri;
 2. Termometri IR che non prevedano il contatto con il passeggero. Si raccomanda che tali dispositivi siano ricalibrati costantemente e con elevata frequenza, considerato il loro uso intensivo.
 - Altre misure, come l'effettuazione dei test sierologici per la ricerca di IgM e IgG per SARS-CoV-2, in assenza di una solida validazione scientifica, non sono applicabili.
 - Nel caso di rilevamento di Temperatura >37,5°C sarà necessario effettuare:
 1. ripetizione della misurazione della temperatura;
 2. se confermata, condurre il passeggero in un'area precedentemente adibita ed individuata per la successiva gestione del caso.
 3. Bisognerà prevedere la sanificazione dopo ogni utilizzo.
- Il piano di sanificazione che deve prevedere la disinfezione di tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri e dagli operatori in situazioni ordinarie, disinfettate più volte al giorno.
- La presenza di dispenser di gel sanificante nelle principali aree dell'aeroporto.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- La corretta gestione degli impianti di climatizzazione con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale; dove possibile, implementare il ricambio di aria mantenendo le finestre aperte, con la condizione di evitare flussi d'aria orizzontali.
- Il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il gestore aeroportuale deve predisporre un piano per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. Nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico.
- La dichiarazione sullo stato di salute secondo il modello di EASA/ECDC che si riporta di seguito:

I understand that I must advise <name of airline or travel agent> as soon as possible, and should on no account report to the airport for the flight, if any of the following statements apply:

- I have been diagnosed with COVID-19 at any time during the 14 days prior to my flight.
 I have had any of the COVID-19 relevant symptoms (fever; newly developed cough; loss of taste or smell; shortness of breath) at any time during the 8 days prior to my flight.
 I have been in close contact (e.g. less than 2 metres for more than 15 minutes) with a person who has COVID-19 in the 14 days prior to my flight.
 I am required by local or national regulations to be in quarantine for reasons related to COVID-19 for a period that includes the date of the flight,

I understand that any of these circumstances will result in refusal to proceed with my travel if I do not disclose this information to the airline and my circumstances are identified on site at the airport.

- L'uso di maschere è raccomandato a tutti i passeggeri e persone all'interno dell'aeroporto e degli aeromobili ricordando che l'uso di maschere per il viso deve essere considerato solo come misura complementare e non come

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

sostituto di misure preventive stabilite, come l'allontanamento fisico, il rispetto dell'etichetta respiratoria, l'igiene meticolosa delle mani.

- La realizzazione di percorsi dedicati prevedendo una netta separazione dei flussi di ingresso e di uscita dei passeggeri.

Passenger locator card (PLC)

Al fine di consentire l'eventuale tracciamento dei passeggeri, successivamente al riscontro di un passeggero affetto da Covid-19, il documento deve essere distribuito dal vettore aereo, compilato accuratamente dal passeggero per essere poi inviato all'Autorità Competente in ottemperanza alle misure di privacy vigenti.

La PLC deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Nome completo;
- Fila e numero di posto;
- Numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica.

Per diminuire al minimo il contatto tra membro dell'equipaggio e passeggeri si potrebbe suggerire l'uso di PLC dematerializzate.

In aeromobile

- Nella considerazione che tutti gli aerei sono dotati di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air, con filtrazione pari al 99,9%), bisogna garantire con apposite procedure che il flusso d'aria in cabina con ricambio ogni 3 minuti sia disattivato SOLTANTO durante le strette fasi di decollo e di atterraggio, ma non durante il rullaggio, che può protrarsi anche per lunghi periodi.
- A bordo degli aeromobili, l'equipaggio deve indossare sempre ad uso protettivo mascherine idonee e guanti in lattice, ad eccezione dei piloti in cabina, al fine di garantire la sicurezza del volo, in considerazione della *cockpit ergonomics*.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- A bordo dell'aeromobile tutti i passeggeri indosseranno le idonee mascherine ad uso protettivo. Dovrà essere negato l'imbarco al passeggero che non indossa la mascherina.
- Durante il servizio di bordo, i contatti tra passeggeri ed equipaggio di volo dovranno essere ridotti al minimo.
- Per i passeggeri potranno essere garantiti soltanto i servizi minimi essenziali con eventuale distribuzione di cibi e bevande in porzionature singolarmente confezionate e materiali monouso.
- Deve essere implementato il piano giornaliero già in essere di sanificazioni e disinfezioni ordinarie e straordinarie dell'aeromobile.
- Le misure di distanziamento devono garantire la giusta distanza tra passeggeri e tra passeggeri e membri dell'equipaggio.
- Al fine del tracciamento dei passeggeri in caso di riscontro di un caso positivo da SARS-CoV-2, è raccomandata la sospensione della modalità di imbarco c.d. "free sitting", favorendo esclusivamente la preassegnazione dei posti.

Tenendo conto che il maggior rischio di contagio è legato alla trasmissione laterale (a causa dell'impossibilità di garantire la presenza di barriere fisiche tra sedili lateralmente contigui), nella considerazione che il flusso ed i ricambi d'aria attraverso i filtri HEPA rendano ridotto il rischio di contagio, pur nella consapevolezza che il distanziamento sociale rappresenti comunque il principale mezzo di contenimento, si può prevedere di occupare sedili di file contigue, nella considerazione che i poggiapiedi dei sedili costituiscano una barriera fisica, purché i passeggeri indossino mascherine.

I voli andrebbero eventualmente distinti anche in base alla tipologia di rischio, considerando che:

- I fattori che concorrono a definire il rischio del volo sono calcolati in base alla DURATA DEL VOLO e al numero dei casi nel luogo di origine. Si individuano

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

pertanto 3 tipologie di rischio (ALTO, INTERMEDIO e BASSO) così come espresso in tabella:

Durata del volo	Rischio del paese di provenienza	Classificazione del rischio
> 4 ore	Alto	Alto
< 4 ore	Basso	Basso
< 4 ore	Alto	Intermedio
>4 ore	Basso	Intermedio

Per quanto determinare il livello di rischio, si dovrebbero considerare i valori di incidenza (per 100.000 abitanti) di casi di Covid-19 nel Paese da cui origina il volo.

- Come sancito dalla circolare n. 16418 del 12/05/2020 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute concernente la "Deroga al distanziamento a bordo degli aerei per i nuclei familiari e\o conviventi" (allegato), potrebbe essere consentito di accomodarsi ai posti contigui della stessa fila solo ai componenti del medesimo nucleo familiare.

Identificazione di un caso sospetto a bordo

Nel caso di positività certa o sospetta di un caso di infezione da SARS-CoV-2, l'equipaggio deve assicurarsi, qualora le condizioni di salute del sospetto lo permettano, che il passeggero continui ad indossare la mascherina e ne abbia altre a disposizione durante il viaggio. Il passeggero dovrebbe essere isolato e, in base alla configurazione dell'aeromobile e del suo riempimento, dovrebbero essere individuate:

- Un'area di isolamento (lasciando se possibile due file libere in ogni direzione);

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il posto nell'ultima fila accanto al finestrino, preferibilmente vicino alla valvola di sfogo dell'aria;
- La toilette più vicina al passeggero dovrebbe essere adibita al suo personale uso.

Sbarco e trasporto verso l'aeromobile

Il distanziamento è di obbligo e dovrebbe essere sempre garantito: si suggerisce pertanto che i passeggeri siano informati con idonea segnaletica. In aggiunta, il Gestore aeroportuale e i Vettori dovrebbero cooperare per far rispettare il distanziamento ed evitare la formazione di assembramenti, in tutte le fasi della movimentazione dei passeggeri.

In base alle disponibilità dell'aeroporto sono previste 3 tipologie di trasporto del passeggero verso l'aeroporto:

1. Bus interpista: considerare anche più mezzi perché il distanziamento è mandatorio; inoltre devono essere sanificati e avere un adatto sistema di ventilazione;
2. Vie pedonali;
3. Scale o ponti (finger) con accesso diretto al terminal.

Utile, come da indicazione EASA anche la modalità di sbarco:

- Per file, partendo da quella più vicina all'uscita;
- In ordine: fila esterna (corridoio) – centrale – finestrino;

Qualsiasi altra procedura che diminuisca il tempo di coda e l'assembramento può essere applicata.

Con l'auspicio che si possa addivenire ad un approccio uniforme europeo ed internazionale, il CTS ritiene necessario provvedere al monitoraggio settimanale

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

delle variazioni delle procedure poste in essere dalle singole autorità sanitarie ed aeronautiche Europee per mitigare il rischio di contagio COVID-19 sugli aeromobili. Il fine, come raccomandato dal gruppo di lavoro dei Ministri dei trasporti del G7, è quello di prevedere modifiche delle misure di prevenzione, preferibilmente coordinate, in funzione dell'evoluzione del quadro pandemico.

ISTANZA DEL CTS AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI DEI TEST SIEROLOGICI PER LA RICERCA DI ANTICORPI IGM E IGG ANTI-SARS-COV-2

Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 interviene al CTS, condividendo un percorso comune per la determinazione di una procedura di verifica dello stato del mercato nazionale ed internazionale relativo alla standardizzazione dei costi dei test sierologici per la ricerca di anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2, in coerenza quanto previsto dal nomenclatore tariffario.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – VALUTAZIONI CIRCA LA RIPRESA DELLE GARE DELLE SQUADRE DI SERIE A

Il CTS, in coerenza con quanto riportato dall'art. 1 co. 1 lett g) del DPCM 26/04/2020, acquisisce il seguente documento:

- “Indicazione generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” versione 3 del 24/05/2020,

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

ricevuto in data 26/05/2020 dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato).

Il CTS manifesta apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti correlati alla ripresa dell'attività agonistica e delle misure preventive per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2. Questo premesso, il CTS, dopo accurata disamina del documento, rileva nella sezione "Aspetti medico sanitari e requisiti igienici" una possibile fonte di equivoco appresentata dal passo che di seguito si riporta: "*...procedure da adottare in caso di accertamento di calciatore Covid+ nel Gruppo Squadra, potranno subire variazioni rispetto a quanto attualmente in vigore...*".

Il CTS ribadisce che le norme attualmente in vigore (art. 1 co. 6 e 7 del Decreto Legge 16/05/2020, n. 33) prevedono chiare disposizioni riguardanti la quarantena di un soggetto risultato essere positivo a SARS-CoV-2 e la quarantena precauzionale dei contatti del soggetto di cui sopra. In particolare, il CTS ribadisce la posizione già espressa nella seduta n. 69 dell'11/05/2020 rispetto alla ripresa degli allenamenti di squadra, in particolare sottolineando che, qualora anche un solo membro dell'equipe risulti positivo al test molecolare per SARS-CoV-2, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione della diffusione epidemica, essere oggetto delle misure che valgono per qualsiasi altra persona residente nel Paese.

Il CTS richiama la responsabilità dell'Autorità sanitaria locale, dei medici sociali e dei medici competenti, per quanto di competenza, nel controllo e negli obblighi previsti per il contenimento del contagio dal virus da SARS-CoV-2 per l'intera delegazione sportiva (calciatori, personale dirigente, assistenti, maestranze e tutti gli altri lavoratori).

Alla luce di queste considerazioni, Il CTS raccomanda di eliminare il paragrafo sopra menzionato, non essendo lo stesso condivisibile da un punto di vista medico e scientifico.

[Handwritten signatures]
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ CHIRURGICHE ELETTIVE

Il CTS acquisisce il documento “Le attività chirurgiche in era COVID, riflessioni e proposte organizzative per un corretto approccio alla fase 2 della pandemia” (allegato), redatto da ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), SIC (Società Italiana di Chirurgia), SICO (Società Italiana di Chirurgia Oncologica), SICCH (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca), SINCH (Società Italiana di Neurochirurgia), SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva). Il documento elabora linee di indirizzo per la ripresa delle attività chirurgiche ed ambulatoriali in regime di elezione.

Viene sottolineata la necessità di ripristinare in sicurezza ed in maniera graduale il ritorno alle attività chirurgiche ordinarie affinché possa essere ripristinata l’offerta assistenziale ai pazienti – soprattutto oncologici – che durante la prima fase di emergenza pandemica è stata rimodulata, in coerenza con quanto rappresentato dal CTS nella seduta n. 25 del 12/03/2020 e previsto nelle successive circolari n. 7422 del 16/03/2020 e n. 8076 del 30/03/2020 del Ministero della Salute.

Il documento pone anche l’accento sui percorsi tempo-dipendenti concernenti la chirurgia cardiovascolare e il trauma. Il CTS rimanda alle organizzazioni aziendali la corretta ripresa delle attività, rappresentando che diversi aspetti presenti nel documento proposto hanno già trovato soluzioni nei DL 17/03/2020, n. 18 e nella sua legge di conversione n. 27 del 24/04/2020.

Le tabelle internazionali annesse al documento che riguardano le priorità chirurgiche in base alla severità delle patologie e il modello dinamico per l’attività chirurgica in base alla condizione emergenziale epidemica costituiscono un valido ausilio per l’organizzazione della ripresa delle attività.

Il CTS ribadisce l’opportunità di regolare, comunque, la ripresa di tali attività in riferimento al rischio epidemico e alla capacità delle strutture di poter affrontare

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

una eventuale successiva ondata epidemica. Il tal senso, il documento presentato può costituire una piattaforma di partenza per la condivisione con le Società scientifiche nazionali di settore, l'ISS, l'AGENAS, le Amministrazioni regionali ed il Ministero della Salute per l'elaborazione di linee di orientamento condivise, armonizzando quanto già compiuto o in corso di elaborazione da parte di molti Servizi sanitari regionali.

ELABORAZIONE DI PROTOCOLLI CONDIVISI SULLE PROCEDURE DI VALIDAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

All'esito della seduta del CTS n. 76 del 18/05/2020 nella quale veniva richiesto di definire agli enti tecnici di valutazione i requisiti minimi per consentire la validazione dei dispositivi di protezione ai sensi dell'art. 5bis del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e della riunione indetta in sede di Comitato Operativo dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 25/05/2020, il CTS acquisisce da INAIL il documento "Criteri sintetici e riferimenti tecnici per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza preliminare alla loro distribuzione" (allegato).

RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER GLI STABILIMENTI TERMALI E BALNEO-TERMALI

Il CTS acquisisce il documento di Feder terme che richiede una proposta di modifica delle "Misure di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio per gli stabilimenti termali" (allegato). Il Comitato Tecnico Scientifico ribadisce l'elevato rischio di contagio da SARS-CoV-2 connesso a procedure di cure termali che prevedano processi di aerosolizzazione.


INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Peraltro, in presenza di una prescrizione medica che attesti l'assoluta indifferibilità della prestazione, si ritiene che, per questi casi selezionati, sia possibile prevederne l'erogazione, raccomandando però che la prestazione sia praticata individualmente con completa sanificazione dell'ambiente dopo ogni singola prestazione individuale.

QUESITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Nel condividere che la tematica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche per gli obblighi previsti dalla normativa specifica di settore, in riferimento al quesito posto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato), il CTS esprime parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando la stessa deve essere necessariamente svolta in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio, quali, ad esempio:

- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina chirurgica;
- accessibilità all'igiene frequente delle mani;
- garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto concerne la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella prevista per le figure della prevenzione, si suggerisce, in questa fase, di preferire in via temporanea la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona", anziché la formazione "in presenza", come peraltro già recentemente disciplinato da alcune Regioni (allegati):

- Emilia Romagna (prot. 0322765 del 28/04/2020);
- Piemonte (prot. 12255 del 14/04/2020);
- Lazio (prot. 348383 del 16/04/2020);
- Friuli Venezia Giulia (prot. 9332 del 14/04/2020).

Tale modalità di formazione a distanza in "videoconferenza in modalità sincrona" non può essere tuttavia applicabile ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico quali quelli per addetti al primo soccorso in azienda (art. 45 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) per i quali dovranno essere previste modalità in presenza adottando le medesime misure di contenimento del rischio sopra richiamate.

TRASMISSIONE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI AL CTS EX ART. 1 CO. 16 DEL DL 16/05/2020, N. 33

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 1 co. 16 del DL 16/05/2020, n. 33, il CTS sottolinea, ancora alla data odierna, la mancata ricezione dei dati epidemiologici delle Regioni, impedendone, di fatto, l'analisi.

Il CTS sottolinea che le criticità rappresentate relative allo scambio di informazioni tra istituzioni ingenerano un senso di profonda sfiducia tra i componenti del CTS

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

MODULARIO
P. C. M. 198

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 630-2020/0031966 29/05/2020

MOD. 3



Presidente del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

medesimo e perplessità circa la carenza di adeguate competenze per la lettura e l'interpretazione dei dati ai fini di sanità pubblica.

Il CTS richiede al Sig. Ministro della Salute un incontro urgente per la definizione delle corrette modalità di partecipazione dei dati provenienti dalle Regioni.

L'incontro con il Sig. Ministro della Salute potrebbe rappresentare l'occasione per la ridefinizione dei ruoli e delle competenze del CTS alla luce dell'evoluzione dell'epidemia.

PARERI

- Il CTS, ai sensi dell'art. 5bis del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, ratifica i seguenti pareri del Gruppo di Lavoro presso INAIL, sulla base delle evidenze documentali:
 - Fornitura [REDACTED]
 - [REDACTED] :
 - Sulla base della documentazione visionata i valori delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria riportati nei test report sia effettuato ai sensi della GB2626:2006, sia secondo gli standard EN 149:2001, sono compatibili con i limiti previsti per un DPI FFP3.
 - Il prodotto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dpi ffp3 previsti dalla legge.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- R [REDACTED]
K [REDACTED]
 - Sulla base della documentazione visionata i valori delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria riportati nei test report sia effettuato ai sensi della GB2626:2006, sia secondo gli standard EN 149:2001, sono compatibili con i limiti previsti per un DPI FFP3.
 - Il prodotto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI FFP3 previsti dalla legge.
- R [REDACTED]
F [REDACTED]
 - Sulla base della documentazione visionata i valori delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria riportati nei test report sia effettuato ai sensi della GB2626:2006, sia secondo gli standard EN 149:2001, sono compatibili con i limiti previsti per un DPI FFP3.
 - Il prodotto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dpi ffp3 previsti dalla legge.
- R [REDACTED]
 - Sulla base della documentazione visionata i valori delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

resistenza respiratoria riportati nei test report sia effettuato ai sensi della GB2626:2006, sia secondo gli standard EN 149:2001, sono compatibili con i limiti previsti per un DPI FFP3.

- Il prodotto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dpi ffp3 previsti dalla legge.

○

- Sulla base della documentazione visionata i valori delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria riportati nel test report effettuato ai sensi della GB2626:2006, sono compatibili con i limiti previsti per un DPI FFP3.
- Il test report effettuato secondo gli standard EN 149:2001, risulta essere stato realizzato da un laboratorio [REDACTED] [REDACTED] di cui non è stato possibile verificare l'esistenza da ricerca sul web.
- Alla luce dei risultati del test report [REDACTED]
[REDACTED] il prodotto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dpi ffp3 previsti dalla legge.

○

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- in relazione al prodotto si chiede di integrare il test report cinese poiché non è chiaramente riconducibile ad alcun prodotto e di integrare il test effettuato ai sensi della EN 149 poiché mancante delle tabelle relative ai risultati analitici delle prove 7.9.2 e 7.16.
- Allo stato attuale non è possibile esprimere un parere.

○ [REDACTED]

- la documentazione visionata non è univocamente riconducibile al produttore e al prodotto in quanto il test report effettuato da [REDACTED] del 16.03.2020 [REDACTED] fa riferimento ad un prodotto con valvola (7.15 pass) laddove il prodotto oggetto della valutazione è senza valvola.
- Inoltre, effettuando una ricerca on line il test report con il numero di registrazione riportato risulta riferito ad altra azienda [REDACTED] che produce mascherine con valvola.
- Non è quindi possibile esprimere un parere allo stato attuale.

○ Fornitura [REDACTED]

[REDACTED] Prodotto:

- I rapporti di prova, condotti secondo lo standard europeo EN149 e lo standard cinese GB2626, evidenziano il superamento di tutte le

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

prove essenziali per la valutazione dei requisiti di sicurezza (tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria) compatibili con dispositivo FFP3. Il prodotto proposto è, pertanto, dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.

- Esito: positivo
- Fornitura [REDACTED]
[REDACTED]
- Produttore: [REDACTED] Prodotto: [REDACTED]
[REDACTED]
 - Sono presenti due rapporti di prova, condotti secondo lo standard europeo EN149 e lo standard cinese GB2626. Il rapporto di prova (2020) [REDACTED] emesso di [REDACTED]
[REDACTED] accreditato per DPI), evidenzia il superamento di tutte le prove essenziali per la valutazione dei requisiti di sicurezza (tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria) compatibili con dispositivo FFP3. Nonostante il test report [REDACTED] emesso da [REDACTED] secondo lo standard EN 149 non riporti i valori analitici di tutte le prove effettuate, i dati disponibili sono comunque sufficienti per ritenere che il prodotto proposto sia dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Esito: positivo
- Produttore: [REDACTED]
Prodotto: [REDACTED]
 - Sono presenti due rapporti di prova: il test report svolto secondo lo standard cinese GB2626-2006 riporta i risultati puntuali delle prove essenziali per la valutazione dei requisiti di sicurezza (tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria) compatibili con dispositivo FFP3. Il report condotto secondo lo standard europeo EN149:2001+AC:2009 per gli stessi parametri riporta risultati qualitativi indicativi del superamento delle stesse prove. Alla luce della documentazione esaminata, il prodotto proposto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.
 - Esito: positivo
- Fornitura [REDACTED]
[REDACTED]; Produttore: [REDACTED]
[REDACTED]; Prodotto: [REDACTED]
 - Sulla base della documentazione visionata i valori delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria riportati nel test report effettuato ai sensi della GB2626:2006, sono compatibili con i limiti previsti per un DPI FFP3.
 - Il test report effettuato secondo gli standard EN 149:2001, risulta essere stato effettuato da un laboratorio ([REDACTED])

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

[REDAZIONE] n. [REDAZIONE] del 10.05.2020 di cui non è stato possibile verificare l'esistenza da ricerca sul web.

- Alla luce dei risultati del test report cinese effettuato da [REDAZIONE] del 14.05.2020 ([REDAZIONE]) il prodotto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dpi ffp3 previsti dalla legge.
- Fornitura [REDAZIONE];
Produttore: [REDAZIONE], [REDAZIONE] Prodotto: [REDAZIONE]
[REDAZIONE]:
 - Il test report [REDAZIONE] svolto secondo lo standard cinese GB2626-2006 riporta i risultati puntuali delle prove di penetrazione del materiale filtrante e di resistenza respiratoria, ma non la tenuta verso l'interno. Il test report [REDAZIONE] condotto secondo lo standard europeo EN149:2001+AC:2009 integra la prova di tenuta verso l'interno con valori compatibili con la classe indicata del dispositivo. Alla luce della documentazione esaminata, il prodotto proposto appare dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.
 - Esito: positivo
- Fornitura [REDAZIONE]: certificazioni mascherine [REDAZIONE]; Produttore: [REDAZIONE]; Prodotto: [REDAZIONE]
[REDAZIONE]:
 - in base alla documentazione esaminata ed ai risultati delle prove di tenuta verso l'interno, penetrazione del materiale filtrante e resistenza respiratoria allegati, il prodotto proposto appare dotato di efficienza analoga a quella prevista per i DPI previsti legge (FFP2).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Esito: positivo
- Fornitura guanti [REDACTED] - produttore: [REDACTED]
 - Produttore: [REDACTED]; Prodotto:
[REDACTED]
 - Il prodotto è già stato validato sulla base della medesima documentazione nell'ambito della fornitura [REDACTED]. In ogni caso, risultano eseguite numerose prove secondo gli standard europei, cinesi e statunitensi. Nel complesso, il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza in riferimento alle caratteristiche fisiche ed alla resistenza alla rottura. In particolare, il superamento della prova di protezione contro funghi batteri e virus (EN374-5:2016) consente di determinare che il prodotto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti.
 - Esito: positivo.
- Fornitura 3 tipologie guanti - soc. [REDACTED] - produttore:
[REDACTED]
 - Produttore: [REDACTED] Prodotto:
[REDACTED]
 - Vi è certificazione [REDACTED], di cui è stata verificata la validità, non valutabile in quanto riferita a produttore diverso ([REDACTED] ed a diverso numero di test report).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il test report [REDACTED] riunisce i risultati di prove condotte ai sensi delle norme EN 420:2009 (penetrazione di acqua e sostanze chimiche, taglie e destrezza) e EN 374-2:2014 (prove 7.2 penetrazione di aria; 7.3 penetrazione di acqua). Tuttavia, non risultano eseguite le prove di cui alla norma EN 374-5:2017, ed in particolare la 5.3 Protezione contro i virus, indispensabile per la valutazione di analogia di efficacia.
- ESITO: la documentazione visionata, salvo integrazione, non consente di esprimere un parere positivo

■ Produttore: [REDACTED] : Prodotto: [REDACTED]

- Il prodotto è già stato valutato con esito positivo nell'ambito di altre due forniture ([REDACTED]). Trattandosi dello stesso identico prodotto si ritiene di poter confermare il parere positivo già espresso, ritenendo il prodotto dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.

- Esito: positivo

■ Produttore: [REDACTED] Prodotto: [REDACTED]

[REDACTED]:

- la documentazione disponibile non consente di esprimere un parere poiché:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- l'attestazione SGS fa riferimento a prove svolte secondo la norma EN 455-1 (resistenza alla foratura) EN 455-2 (proprietà fisiche) e EN 455-3 (caratteristiche biologiche);
 - vi è un test report in cinese non interpretabile né riferibile ad una specifica norma;
 - non risultano comunque eseguite le prove essenziali di cui ai punti 5.2 (Penetrazione) e 5.3 (Protezione contro i virus) della norma 374-5:2014.
 - ESITO: la documentazione visionata, salvo integrazione, non consente di esprimere un parere positivo.
- Integrazione fornitura [REDACTED] Documenti per convalida scientifica delle KN95 (due forniture):
- Produttore: [REDACTED]; Prodotto: [REDACTED]
 - ad integrazione della documentazione già esaminata è stato presentato un test report di prove svolte secondo lo standard EN149:2001+A1:2009, i cui risultati relativi alle prove di tenuta verso l'interno, efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria sono nei limiti previsti per un dispositivo KN95. In base a tale documentazione è quindi possibile affermare che il DPI proposto è dotato di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti per legge.
 - Esito: positivo

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Produttore: [REDACTED] Prodotto: [REDACTED]
[REDACTED]:
 - La documentazione presentata ad integrazione consiste di un test report [REDACTED] [REDACTED] in cui manca la prova di tenuta verso l'interno, requisito essenziale per la valutazione di analogia di efficacia del prodotto.
 - Esito: la documentazione esaminata, salvo integrazioni, non consente di esprimere un parere.

- Il CTS ratifica i seguenti pareri di ISS, sulla base delle evidenze documentali:
 - Fornitura mascherine chirurgiche [REDACTED] ulteriori valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e riscontri sui rilievi posti dal fornitore:
 - 26/05/2020: Anche sulla base di quanto riportato nel documento [REDACTED] [REDACTED] del 23/03/2020, la distinzione fra Medical Surgical Masks e Disposable medical masks è fondamentale per individuare il corretto utilizzo e destinazione del prodotto. È ben noto che le civil masks siano altra tipologia di prodotto e, anche per quanto riguarda la normativa cinese, sono applicabili altri standard di riferimento rispetto ai prodotti ad uso medicale (Medical Surgical Masks: used by clinical medical staff in the process of invasive operation. Disposable medical masks: used in general medical environments to block the pollutants exhaled and sprayed from the mouth and nose. Not suitable for medical protective masks (filter particulate matter in the air, and block the droplets, blood, body fluids,

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

secretions, etc., in the medical working environment), medical surgical masks).

- Si ribadisce che il fornitore deve univocamente individuare il prodotto fornito e il tipo di utilizzo (destinatari) sulla base delle caratteristiche tecniche del prodotto stesso.
- Si ribadisce che non risultano documenti a supporto della valutazione della biocompatibilità del prodotto.
- Nella confezione deve essere riportato il tipo di maschera (Tipo I, Tipo II o Tipo IIR) sulla base degli esiti delle prove condotte a fronte della norma EN 14683 (peraltro riportata in una revisione superata). Deve essere chiarito il significato del marchio CE presente sulla confezione e se all'interno della scatola è presente un ulteriore confezionamento primario, ciò in considerazione delle foto del prodotto che più volte sono state inoltrate per valutazione.
- Si conferma che la responsabilità della costanza delle forniture è a carico del produttore e del fornitore.

- Fornitura [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]:

- Con riferimento alla documentazione esaminata si segnala che i due file contengono le stesse informazioni dell'invio precedente; il secondo file è proprio lo stesso documento già valutato;
- Nel documento è presente il richiamo alla Direttiva europea 93/42/CE, ma non è indicata l'aderenza ad un sistema di qualità.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- La documentazione tecnica relativa alle mascherine chirurgiche è comprensiva dei test report relativi alle prove di efficienza di filtrazione batterica (BFE >95%) eseguita dal laboratorio [REDACTED]
[REDACTED] in accordo alla norma UNI EN 14683:2019, ma non risultano essere stati eseguiti il test di pulizia microbica (Bioburden) e la Traspirabilità (Pressione differenziale) previsti dalla stessa normativa.
 - Il test denominato "ventilation resistance" non è lo stesso di quello richiesto dalla norma 14683:2019 in quanto il criterio di accettazione è differente (< 49Pa/cm² rispetto a <40Pa/cm²) ed inoltre la prova viene eseguita su entrambi i lati della mascherina mentre la prova per la verifica della traspirabilità deve essere eseguita su di un lato solo con la direzione del flusso d'aria dall'interno della maschera verso l'esterno.
 - E presente in allegato il report relativo ai test di Biocompatibilità eseguiti con risultati favorevoli in conformità con le norme ISO 10993-5 e ISO 10993-10.
 - Non sono presenti informazioni relativamente ad un eventuale mandatario.
- Integrazione fornitura mascherine [REDACTED] - Test report:
- Il documento contiene il report [REDACTED] eseguito dal laboratorio [REDACTED] senza nessuna indicazione che ci permetta di capire a quale produttore di mascherine si stia facendo riferimento; inoltre, nella tabella, viene

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

citata in modo molto generico la norma 10993 senza indicare le parti della norma specifiche da utilizzare per eseguire i test di biocompatibilità previsti.

- Considerando che [REDACTED] è distributore per diversi produttori; non è possibile attribuire in modo inequivocabile tale report ai produttori fino ad ora esaminati che sembrerebbero essere i seguenti:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - per quest'ultimo l'unica documentazione non in cinese - ricevuta in data 10/5/2020, ore 8:30- era riferita a standard differenti non idonei per mascherine DM (si tratta di DPI?), con allegate fotografie di mascherine differenti, requisiti di sicurezza solo per efficienza di filtrazione batterica (BFE%) ecc.
 - In conclusione, è necessario fare chiarezza altrimenti non si riesce a capire quale sia il prodotto da esaminare.
- Valutazione - Mascherine lavabili [REDACTED]
 - la documentazione ricevuta è relativa alla fornitura di 4 campionature di mascherine lavabili in poliestere 100%, tessuto in microfibra 140 gr/mq antiallergiche e certificate [REDACTED]
 - È presente una Dichiarazione di conformità CE alla norma UNI EN 14683:2019, come dispositivo medico di classe I a firma del rappresentante legale.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

(Signature)

(Signature)

(Signature)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Nella lettera di accompagnamento si indica che le mascherine sono registrate al Ministero della Salute con classificazione T020699 - mascherine chirurgiche/altre.
- Non trattandosi di una donazione ed essendo in presenza di un DM probabilmente già registrato dal Ministero della salute tale valutazione esula dal nostro settore di competenza.
- Comunque, da un punto di vista tecnico, la documentazione pervenuta è comprensiva di:
 - una Dichiarazione di conformità delle mascherine alle direttive e normative vigenti rilasciata dal rappresentante legale della Ditta produttrice [REDACTED];
 - una certificazione [REDACTED] che attesta che il materiale prodotto dalla ditta [REDACTED] (fabbricante del tessuto in poliestere 100% con il quale sono realizzate le mascherine lavabili?) soddisfa i requisiti previsti dallo STANDARD 100 [REDACTED];
 - i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio [REDACTED] relativi a verifica dell'efficienza di filtrazione batterica, della traspirabilità e della pulizia microbica.
 - Mancano le prove di Biocompatibilità previste dalla UNI EN 10993 (irritazione o reattività intracutanea, citotossicità, sensibilizzazione) né è presente, in sostituzione di dette prove, una valutazione del rischio anche su base bibliografica.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il CTS ratifica i seguenti pareri del Ministero della Salute, sulla base delle evidenze documentali:
 - Donazione test: [REDACTED]
[REDACTED]
 - preliminarmente si segnala che quanto rappresentato da questo Ministero non costituisce in alcun modo una validazione o una valutazione della qualità di un dispositivo medico-diagnostico in vitro, bensì un responso circa la situazione amministrativa del prodotto oggetto della richiesta.
 - Si rammenta che ai sensi del Decreto Legislativo 332/00, attuazione della Direttiva 98/79/CE, che regola attualmente la commercializzazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nell'Unione Europea, tali prodotti marcati CE, se non appartenenti all'allegato II della direttiva e se non destinati a test autodiagnostici, sono inseriti in banca dati mediante una procedura eseguita a cura del fabbricante, senza la preventiva verifica di un organismo notificato, e possono essere commercializzati in Italia anche se non registrati nella Banca dati del Ministero della Salute, ma registrati presso gli altri Stati Membri.
 - Ciò posto, in riferimento alla richiesta in oggetto, la ricerca in banca dati non ha dato nessun risultato per il dispositivo con nome commerciale
[REDACTED]
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED]
[REDACTED]

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico per uso compassionevole [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico per uso compassionevole [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA sul seguente studio osservazionale:
 - “Valutazione dell’impatto prognostico del trattamento con antiaggreganti piastrinici in corso di pandemia da CoViD-19” – [REDACTED] – proponente: [REDACTED]
[REDACTED]
 - motivazioni: si ritiene che l’ipotesi su cui si basa lo studio non sia sufficientemente robusta; pur essendo presentato come uno studio caso-controllo, lo studio non è disegnato come tale, consistendo piuttosto in due diverse analisi che vengono condotte in due diverse

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

popolazioni. In particolare, si ritiene che dalle analisi condotte sul Gruppo 2, che prevede di arruolare una popolazione tutta esposta al trattamento con antiaggreganti, non si possano trarre conclusioni in merito all'ipotesi di studio. Nel protocollo inoltre manca completamente la stima del numero dei pazienti.

- Il CTS acquisisce i pareri FAVOREVOLI della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA sui seguenti studi osservazionali:
 - "Decorso clinico dei pazienti affetti da COVID-19 in terapia immunosoppressiva cronica – studio caso controllo" – Proponente: [REDACTED]
[REDACTED]
 - "Studio Osservazionale di Farmacovigilanza attiva in pazienti adulti COVID-19 di minore gravità trattati con idrossiclorochina in un setting domiciliare o residenziale." Promotore: [REDACTED]
[REDACTED]:
 - Raccomandazione: tenere in considerazione che, pur trattandosi di uno studio di farmacovigilanza attiva, questo non esime dagli obblighi di segnalazione degli eventi avversi.

Il CTS conclude la seduta alle ore 12,45.

	PRESENTI	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	[REDACTED]	
Dr Fabio CICILIANO	[REDACTED]	
Dr Massimo ANTONELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giovannella BAGGIO		X

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

Dr Roberto BERNABEI		X
Dr Silvio BRUSAFFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	[REDACTED]
Dr Elisabetta DEJANA		X
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI		
Dr Giuseppe IPPOLITO		
Dr Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Nausicaa ORLANDI		X
Dr Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giovanni REZZA		X
Dr Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Alberto VILLANI		
Dr Alberto ZOLI		X

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

DOCUMENTO TECNICO SULL'IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

PREMESSA

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione si è resa necessaria per favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento chiave per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. È stato altresì considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale.

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata tra le misure più complesse e dolorose proprio per l'impatto su un asse vitale della società; tuttavia tale sacrificio ha contribuito in maniera essenziale al contenimento della pandemia, consentendo di limitare il rischio di comunità e raggiungendo i risultati fino ad ora ottenuti. Va altresì ricordato che la chiusura delle scuole è stata un'iniziativa precoce e comune a livello internazionale (si calcola che 1,5 miliardi di studenti al mondo hanno subito l'interruzione delle attività scolastiche) e una riapertura anticipata in alcuni paesi ha portato a dover riconsiderare la scelta fatta troppo precocemente.

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati in coerenza con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Questo andamento ha consentito di programmare nella seconda metà del mese di giugno l'espletamento dell'esame di stato in presenza, rappresentando, limitatamente alle scuole secondarie di II grado e con numeri evidentemente ridotti, un “banco di prova” per la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020-2021.

Secondo la classificazione del *“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”*, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato **medio-basso** ed un rischio di aggregazione **medio-alto**.

L'analisi dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione ATECO evidenzia **l'aggregazione** quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione; pertanto, nella fase di mitigazione delle misure contenitive, molti Paesi europei, come l'Italia, hanno deciso di portare a conclusione l'anno scolastico attraverso lo strumento della didattica “a distanza”.

Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l'energia propulsiva del sistema educativo; la sospensione delle attività scolastiche e il successivo isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita sociale e relazionale dei bambini e ragazzi determinando al contempo una interruzione dei processi di crescita in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, con conseguenze educative, psicologiche e di salute che non possono essere sottovalutate.

La scuola inoltre è il contesto in cui ad ogni bambino viene data la possibilità di crescere e svilupparsi in modo ottimale; ancora oggi nel nostro Paese si registrano disegualanze che coinvolgono i bambini in particolare nelle aree gravate da disagio, degrado, povertà e difficoltà sociali. In Italia dei 9.700.000 soggetti in età compresa tra 0 e 18 anni, 1.600.000 sono in condizioni di povertà. Inoltre circa 1.000.000 di soggetti in età evolutiva hanno necessità assistenziali complesse, tra questi il 20% circa con problemi neuropsichiatrici. La scuola è un contesto fondamentale dove queste difficoltà possono essere accompagnate e quanto possibili colmate.

Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute.

Il presente documento tecnico ha la finalità nell'ambito delle attività del CTS di fornire elementi tecnici al decisore politico per la definizione di azioni di sistema da porre in essere a livello centrale e locale per consentire la riapertura delle scuole in sicurezza nel nuovo anno scolastico 2020-2021.

Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile nella seduta del 26 maggio 2020, propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2012 rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, nel calare le indicazioni nello specifico contesto di azione, consapevoli della estrema complessità del percorso di valutazione che sono chiamati a fare in un articolato scenario di variabili (ordine di scuola, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.), nella certezza che solo l'esperienza di chi vive e opera nella scuola quotidianamente con competenza e passione potrà portare alla definizione di soluzioni concrete e realizzabili.

Si rappresenta che le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l'attuale situazione epidemiologica e dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento e qualora si registrasse una recrudescenza epidemica locale/regionale in base al monitoraggio previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020.

E' opportuno ricordare che le evidenze scientifiche disponibili sia sull'andamento dell'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti pediatrici, che sul rischio comunitario correlato alla diffusione dell'infezione veicolata dalla popolazione infantile, non sono sufficienti per consentire un'analisi del rischio nello specifico contesto. E' stato dimostrato che soggetti giovani tendono a presentare con minore frequenza la malattia COVID-19 in forma sintomatica ma possono contrarre l'infezione, in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili con quelle di soggetti di età maggiore contribuendo pertanto alla diffusione del virus.

L'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, nell'età evolutiva (0-18 anni), è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi: il 7 % ha richiesto il ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e nell'età preadolescente) e 4 decessi (tutti in pazienti con gravi patologie preesistenti). Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate, eccezionalmente si sono avuti

casi gravi che hanno necessitato di cure intensive. Inoltre è stata descritta in poche decine di casi nel mondo, in Italia e in altri Paesi, una nuova forma clinica, molto probabilmente correlabile all'infezione da SARS-CoV-2, denominata sindrome infiammatoria multisistemica acuta, che colpisce soprattutto bambini della seconda infanzia e della preadolescenza.

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c'è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. L'esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.

Le misure proposte nel documento raccolgono le raccomandazioni dell'OMS, dell'UNESCO e le esperienze maturate in altri Paesi europei.

Secondo i dati dell'Unesco sono oltre due mesi che le scuole hanno chiuso in più di 190 Paesi, interessando 1,57 miliardi di bambini e giovani, pari al 90% della popolazione studentesca del mondo. Le chiusure sono avvenute in rapida successione come misura per contenere il virus; altrettanto rapidamente i governi hanno implementato misure per favorire l'istruzione attraverso piattaforme, televisione e radio in quello che è stato "l'esperimento di più vasta portata nella storia dell'istruzione". Circa 100 Paesi non hanno ancora annunciato la data della riapertura delle scuole, 65 hanno in programma una riapertura parziale o completa, 32 concluderanno l'anno scolastico online.

Sempre secondo l'Unesco, l'epidemia di Covid-19 è anche una "grave crisi educativa"; le chiusure scolastiche globali in risposta alla pandemia rappresentano un rischio senza precedenti per l'educazione, la protezione e il benessere dei bambini. Le scuole infatti non sono solo luoghi di apprendimento: forniscono protezione sociale, alimentazione, salute e supporto emotivo.

L'Unesco invita, pertanto i governi sia ad identificare ed attuare strategie di ritorno a scuola sia ad affrontare le ulteriori sfide derivanti dalle conseguenze dirette e indirette della pandemia e dal prolungato isolamento sociale sia sul sistema educativo che sulla comunità scolastica; a tal fine, pur nella variabilità dei diversi contesti geografici, socioculturali, economici o di altro tipo, le strategie da considerare in relazione alla riapertura della scuola sono da contestualizzare in riferimento a tre aspetti:

1. Disponibilità del sistema: valutazione della disponibilità di persone, infrastrutture, risorse e capacità di riprendere le funzioni;
2. Continuità dell'apprendimento: garantire che l'apprendimento riprenda e continui nel modo più regolare possibile dopo l'interruzione;
3. Resilienza del sistema: costruzione e rafforzamento della preparazione del sistema educativo per anticipare, rispondere e mitigare gli effetti delle crisi attuali e future.

IL SETTORE SCOLASTICO IN ITALIA

Le Istituzioni scolastiche statali

Sulla base delle stime fornite dal MIUR e relativa all'anno scolastico 2019/2020, il numero di istituzioni principali sedi di direttivo è pari a 8.233, comprese le sedi sottodimensionate. Tali istituzioni si distinguono in 129 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e 8.094 Istituzioni Scolastiche.

Le Istituzioni Scolastiche, a loro volta, si ripartiscono in 385 Direzioni Didattiche, 4.867 Istituti Comprensivi, 158 Istituti principali di I grado e 2.684 Istituzioni del II ciclo, distribuiti a livello regionale così come descritto in Tabella 1. Si evince che la Lombardia, la Campania e la Sicilia sono le regioni con il più elevato numero di Istituzioni Scolastiche.

Tab. 1 – Istituzioni Scolastiche statali distribuite per tipologia e per regione. Anno scolastico 2019/2020

Regione	Direzioni Didattiche	Istituti Comprensivi	Istituti Principali di I grado	Totale I ciclo	Il ciclo e Istituzioni Educative	Totale Istituzioni Scolastiche
Piemonte	17	341	6	364	170	534
Lombardia	0	772	1	773	347	1.120
Veneto	1	390	0	391	198	589
Friuli V. G.	0	105	0	105	58	163
Liguria	0	117	0	117	66	183
Emilia Romagna	27	311	14	352	171	523
Toscana	14	287	6	307	159	466
Umbria	24	65	5	94	44	138
Marche	2	146	0	148	84	232
Lazio	6	461	1	468	247	715
Abruzzo	7	116	5	128	66	194
Molise	0	28	0	28	22	50
Campania	111	506	48	665	318	983
Puglia	77	307	36	420	220	640
Basilicata	0	72	0	72	41	113
Calabria	4	225	3	232	127	359
Sicilia	81	464	26	571	250	821
Sardegna	14	154	7	175	96	271
Italia	385	4.867	158	5.410	2.684	8.094

Fonte: MIUR, 2019

Le sedi scolastiche che compongono le Istituzioni sono 40.749, di cui il 32,6% dedicato all'istruzione dell'infanzia, il 36,6% all'istruzione primaria, il 17,7% all'istruzione secondaria di I grado ed il 13,1% all'istruzione di II grado. Nella Tabella 2 si riporta la distribuzione a livello regionale e per livello scolastico.

Tab. 2 – Sedi scolastiche statali distribuite per regione e per livello scolastico. Anno scolastico 2019/2020

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	1.096	1.267	526	348	3.237
Lombardia	1.333	2.183	1.096	655	5.267
Veneto	608	1.364	577	356	2.905
Friuli V. G.	299	363	156	121	939

Liguria	310	417	169	127	1.023
Emilia Romagna	732	944	434	306	2.416
Toscana	925	934	399	333	2.591
Umbria	314	287	112	95	808
Marche	489	435	220	155	1.299
Lazio	1.042	1.122	567	457	3.188
Abruzzo	461	400	211	136	1.208
Molise	117	117	76	50	360
Campania	1.543	1.481	746	628	4.398
Puglia	965	719	412	427	2.523
Basilicata	209	193	135	105	642
Calabria	838	804	437	292	2.371
Sicilia	1.515	1.388	643	556	4.102
Sardegna	490	478	312	192	1.472
Italia	13.286	14.896	7.228	5.339	40.749

Fonte: MIUR, 2019

Gli alunni e le classi

Nell'anno scolastico 2019/2020 sulla base dei dati del MIUR il numero di classi della scuola statale ammonta a **369.769** e il corrispondente numero di studenti è di **7.599.259**. Si riporta in Tabella 3 la distribuzione regionale e per livello scolastico. Si noti come la Lombardia conta più di 1 milione di studenti con un numero di classi di poco inferiore a 55mila a fronte del Molise che registra poco più di 37mila studenti e poco più di 2mila classi. Nella stessa Tabella 3 si riportano anche i dati relativi agli alunni con disabilità distribuiti allo stesso modo per regione e per livello scolastico. Anche per questo dato si registra il più alto numero, in valore assoluto, in Lombardia con più di 43,6 mila studenti.


Tab. 3 – Alunni, classi e alunni con disabilità distribuiti per regione e per livello scolastico. Anno Scolastico 2019/2020

Regione	Infanzia			Primaria			I grado			II grado			Totale		
	Alunni	Sezioni	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità
Piemonte	66.364	3.078	1.362	171.768	9.905	5.557	111.932	5.327	4.264	175.929	8.001	3.866	525.993	25.501	15.049
Lombardia	108.877	4.764	3.168	422.037	20.726	18.186	268.116	12.338	13.469	384.463	16.917	8.798	1.183.493	54.745	43.621
Veneto	41.229	1.921	1.108	206.837	10.772	7.120	135.356	6.344	5.139	203.516	9.015	4.227	586.938	28.052	17.594
Friuli V.G.	15.174	762	349	47.171	2.635	1.437	30.864	1.523	1.058	49.507	2.504	1.098	142.716	7.424	3.942
Liguria	19.488	846	555	52.824	2.822	2.342	36.949	1.705	1.660	61.959	2.767	2.182	171.220	8.140	6.739
Emilia R.	50.465	2.225	1.109	185.726	9.028	6.848	119.057	5.291	4.658	192.939	8.457	5.966	548.187	25.001	18.581
Toscana	62.347	2.739	1.290	146.778	7.355	4.828	99.817	4.542	3.676	166.622	7.737	5.154	475.564	22.373	14.948
Umbria	17.039	757	361	36.358	2.027	1.338	24.155	1.139	997	38.964	1.844	1.521	116.516	5.767	4.217
Marche	30.614	1.378	758	64.316	3.404	2.394	41.488	1.933	1.607	71.726	3.330	2.181	208.144	10.045	6.940
Lazio	84.460	3.760	2.481	236.519	12.036	10.117	158.217	7.416	6.665	250.098	11.379	7.131	729.294	34.591	26.394
Abruzzo	27.185	1.250	761	52.852	2.898	2.250	34.504	1.719	1.533	56.929	2.750	2.149	171.470	8.617	6.693
Molise	5.219	287	92	10.935	679	346	7.405	400	272	13.611	687	437	37.170	2.053	1.147
Campania	116.258	5.935	3.045	253.452	14.130	10.674	185.684	9.421	7.607	311.305	14.592	8.502	866.699	44.078	29.828
Puglia	78.517	3.708	1.744	172.164	8.872	6.122	116.125	5.485	4.432	205.966	9.561	6.362	572.772	27.626	18.660
Basilicata	10.749	548	194	21.457	1.282	604	14.881	795	455	28.922	1.489	681	76.009	4.114	1.934
Calabria	38.017	1.963	745	81.665	4.929	2.782	54.475	2.920	2.147	96.317	4.926	2.469	270.474	14.738	8.143
Sicilia	104.639	5.100	2.556	219.346	11.963	10.012	149.479	7.472	7.472	243.738	11.564	7.583	717.202	36.099	27.623
Sardegna	24.411	1.237	624	60.887	3.490	2.436	40.385	2.206	1.910	73.715	3.872	2.734	199.398	10.805	7.704
Italia	901.052	42.258	22.302	2.443.092	128.143	95.393	1.628.889	77.976	69.021	2.626.226	121.392	73.041	7.559.259	369.769	259.757

Fonte: MIUR, 2019

Un’ulteriore informazione riguarda l’indirizzo di studio e il numero di alunni per anno di corso, descritti nella Figura 1. Su un totale di **2.626.226** studenti delle **scuole secondarie di II grado statali**, la quota prevalente frequenta i licei (1.308.997, 49,8%); seguono gli istituti tecnici con 826.237 alunni (31,5%) e gli istituti professionali con 490.992 alunni (18,7%).

Fig. 1 – Alunni delle scuole secondarie di II grado statali distribuite per indirizzo di studio e anno di corso.
Anno scolastico 2019/2020



Fonte: adattato da MIUR, 2019

Nella Tabella 4, sono indicati gli alunni delle scuole secondarie di II grado statali distribuiti per percorso di studio e regione.

Tab. 4 – Alunni delle scuole secondarie di II grado statali distribuite per regione e percorso di studio.
Anno scolastico 2019/2020

Regione	Licei	Tecnici	Professionali	Totale
Piemonte	84.542	59.950	31.437	175.929
Lombardia	180.640	137.668	66.155	384.463
Veneto	85.981	77.467	40.068	203.516
Friuli V.G.	22.942	18.519	8.046	49.507
Liguria	32.434	17.150	12.375	61.959
Emilia Romagna	84.852	67.599	40.488	192.939
Toscana	83.948	49.587	33.087	166.622
Umbria	21.649	10.696	6.619	38.964
Marche	35.010	21.950	14.766	71.726
Lazio	154.156	62.696	33.246	250.098
Abruzzo	32.188	17.258	7.483	56.929
Molise	6.950	4.476	2.185	13.611
Campania	162.534	84.805	63.966	311.305
Puglia	97.850	65.291	42.825	205.966
Basilicata	14.549	8.251	6.122	28.922
Calabria	47.091	30.931	18.295	96.317
Sicilia	124.553	69.764	49.421	243.738
Sardegna	37.128	22.179	14.408	73.715
Italia	1.308.997	826.237	490.992	2.626.226

Fonte: MIUR, 2019

Personale docente e non docente

I posti per il personale docente istituiti per l'anno scolastico 2019/2020 ammontano complessivamente a 684.880 posti comuni e 150.609 posti di sostegno. I posti comprendono sia l'organico dell'autonomia sia l'adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono comprese anche le deroghe. Si precisa che per il sostegno, il dato relativo ai posti in deroga è in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

Nell'anno scolastico 2019/2020, stando ai dati del MIUR, sono oltre 684 mila i posti comuni, di cui 15.232 "posti di adeguamento" e 150.609 i posti di sostegno, di cui 50.529 sono "posti di sostegno in deroga" (Tabella 5). Sia per i posti comuni che per i posti di sostegno sono inclusi anche i posti di potenziamento.

**Tab. 5 – Totale posti comuni e adeguamento e posti di sostegno della scuola statale distribuiti per regione.
Anno scolastico 2019/2020**

Regione	Totale posti comuni e adeguamento (*)	Totale posti di sostegno (**)
Piemonte	48.066	10.685
Lombardia	102.807	20.367
Veneto	52.392	9.669
Friuli V.G.	14.025	1.619
Liguria	15.487	2.232
Emilia Romagna	47.201	9.629
Toscana	42.632	9.985
Umbria	10.906	2.497
Marche	18.673	4.792
Lazio	63.089	15.315
Abruzzo	15.907	4.051
Molise	4.501	855
Campania	78.764	15.903
Puglia	49.787	11.186
Basilicata	8.390	1.388
Calabria	27.953	6.228
Sicilia	64.215	18.108
Sardegna	20.535	6.100
Italia	684.880	150.609

Fonte: MIUR, 2019

(*) Il numero dei posti comuni e adeguamento comprende anche i 15.232 posti per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia

(**) Il numero dei posti di sostegno comprende anche i 50.529 posti di sostegno in deroga

Nell'anno scolastico 2017/2018, stando ai dati del MIUR, sono oltre 730 mila i docenti titolari, di cui oltre 300 mila con oltre 54 anni di età (Tabella 6).

Tab. 6 – Distribuzione dei docenti titolari per classi d'età e per ordine di scuola


Classe di età	Infanzia		Primaria		I grado		II grado	
	Docenti	%	Docenti	%	Docenti	%	Docenti	%
Fino a 34 anni	3.120	3,6%	10.746	4,4%	4.461	2,8%	4.520	1,8%
35- 44 anni	18.422	21,0%	54.732	22,2%	34.216	21,8%	39.467	16,1%
45-54 anni	32.857	37,4%	94.139	38,2%	54.345	34,6%	85.136	34,6%
Oltre 54 anni	33.349	38,0%	86.820	35,2%	64.231	40,8%	116.682	47,5%
Totale	87.748	100,0%	246.437	100,0%	157.253	100,0%	245.805	100,0%

Fonte: MIUR, Portale Unico dei Dati della Scuola, 2019

Ai numeri sopra descritti relativi al personale docente si aggiungono un numero complessivo di 209.070 di personale non docente operante nella scuola italiana.

Caratteristiche edilizia scolastica

In base ai dati desunti dal sito del Miur (Open data: “Uso di origine e data di costruzione degli edifici”), sono **58.842** gli edifici scolastici presenti in Italia; tra questi, il 23% (n=13.355) non era inizialmente stato costruito appositamente per uso scolastico, ma adattato a tale uso in seguito.



I dati sul numero di edifici scolastici distinti in base al periodo di costruzione indicano che sono circa **21.000** gli edifici di più recente costruzione (dal 1976 in poi), circa **23.800** afferiscono al periodo 1946 - 1975 e **3.800** edifici hanno una data di costruzione antecedente al 1920.

Nella Tabella 7, si riportano informazioni relative al volume lordo e alla superficie area totale in m² ed il relativo numero di edifici, per tipo di scuola.

Tab. 7 – Volume, superficie area totale distribuita per tipo di scuola. Anno scolastico 2018/2019

Tipo scuola	Numero edifici	Volume lordo dell'edificio	Superficie area totale (m ²)
Scuola dell'infanzia	14.018	82.586.262	47.408.045
Scuola primaria	18.191	165.210.200	84.145.241
Istituto Comprensivo	4.683	64.643.724	30.113.706
Scuola secondaria di I° grado	9.961	112.645.382	58.066.700
Scuola secondaria di II° grado	10.802	223.563.652	182.372.884
Altro (*)	1.168	21.611.370	13.819.920
Totale	58.823	670.260.590	415.926.495

Fonte: MIUR. Portale Unico dei Dati della Scuola, 2020

(*) La voce “Altro” comprende i Centri territoriali adulti, i Corsi serali, gli Istituti per sordi e i Convitti nazionali

Le scuole paritarie

I dati delle scuole paritarie si riferiscono all’anno scolastico 2018/2019 e sono stati elaborati utilizzando le informazioni acquisite dalla Rilevazione sulle scuole.

Le scuole paritarie ammontavano a 12.564 e gli studenti a 866.805. In tale ambito, la quota prevalente è attribuibile alla scuola dell’infanzia che conta sia il maggior numero di bambini (524.031; 60,5%) sia il maggior numero di scuole (8.957; 71,3%) (Tabella 8).

Tab. 8 – Scuole paritarie e relativi alunni distribuiti per livello scolastico e regione. Anno scolastico 2018/2019

Regione	Infanzia		Primaria		I grado		II grado		Totale	
	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni	Scuole	Alunni
Piemonte	534	34.156	76	11.060	51	6.076	59	5.321	720	56.613
Valle d'Aosta	8	474	3	341	1	151	5	823	17	1.789


Lombardia	1.726	136.716	242	38.855	189	25.554	371	30.633	2.528	231.758
Trentino A.A.	157	9.367	10	1.281	16	2.302	23	2.707	206	15.657
Veneto	1.114	75.799	94	12.359	64	7.041	106	8.674	1.378	103.873
Friuli V.G.	176	11.443	22	2.164	12	1.265	14	889	224	15.761
Liguria	222	12.204	46	5.257	23	1.702	19	2.428	310	21.591
Emilia R.	805	53.862	74	12.084	45	5.457	56	3.920	980	75.323
Toscana	410	20.791	81	8.970	27	1.927	50	2.774	568	34.462
Umbria	75	3.160	9	732	5	128	7	268	96	4.288
Marche	94	4.796	16	1.263	7	362	38	1.548	155	7.969
Lazio	737	52.093	206	26.168	88	8.370	224	14.325	1.255	100.956
Abruzzo	111	4.484	17	1.774	6	203	21	800	155	7.261
Molise	31	1.011	2	194	0	0	0	0	33	1.205
Campania	1.003	41.705	308	28.270	38	1.820	315	21.896	1.664	93.691
Puglia	442	18.098	43	4.931	9	561	33	1.917	527	25.507
Basilicata	40	1.598	3	292	0	0	3	73	46	1.963
Calabria	353	11.198	24	1.786	11	391	40	1.467	428	14.842
Sicilia	690	21.660	86	7.615	24	1.495	193	8.432	993	39.202
Sardegna	229	9.416	23	2.271	6	601	23	806	281	13.094
Italia	8.957	524.031	1.385	167.667	622	65.406	1.600	109.701	12.564	866.805

Fonte: MIUR, 2019

Mobilità connessa con la riapertura delle scuole

Nel 2017 l'ISTAT ha stimato che in Italia circa 30 milioni di persone si spostano ogni giorno per raggiungere il luogo di studio (18,5%) o di lavoro (oltre un terzo della popolazione pari al 35,5%). La più recente indagine multiscopo evidenzia una diversa caratterizzazione degli utenti dei vari mezzi di trasporto collettivi: sebbene la parte principale è composta da lavoratori e da altri soggetti (intesi come persone in cerca di nuova occupazione e di prima occupazione, casalinghe, ritirati dal lavoro e in altra condizione), una quota non trascurabile è rappresentata dagli studenti sia per l'utilizzo di autobus, filobus e tram che di pullman e treno, come illustrato nella Figura 2.

Fig. 2 - Distribuzione degli utenti di mezzi pubblici per condizione (Dati ISTAT)



Le azioni messe in atto nelle città metropolitane e il grande sforzo di allineamento al “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*” allegato al DPCM del 26 aprile ed alle indicazioni fornite da INAIL e ISS nel “*Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2*”, troveranno nella riapertura delle scuole un importante momento di verifica per la sostenibilità e la capacità di affollamento nei mezzi pubblici. Pertanto andranno previste soluzioni specifiche soprattutto in quelle aree in cui verosimilmente l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte degli studenti è maggiore.

PRINCIPALI MISURE CONTENITIVE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE ATTUATE IN EUROPA NEL SETTORE SCOLASTICO

Nell’attuale contesto di pandemia da SARS-CoV-2 che sta coinvolgendo la maggior parte dei paesi su scala globale, il tema delle misure organizzative e di prevenzione per il contenimento della diffusione nel settore scolastico è stato considerato di primaria importanza con emanazione di indicazioni prescrittive e/o raccomandazioni che vengono sinteticamente rappresentate nella Tabella 9.

Tab. 9 – Alcuni esempi di misure organizzative e di prevenzione adottate nelle scuole in Europa

MISURE	
BELGIO	<p>Organizzative e di distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le lezioni dovrebbero essere organizzate in classi di massimo 10 studenti, con un minimo di 4 m² per studente e altri 8 m² per insegnante. • I movimenti di gruppo all’interno della scuola devono essere limitati al minimo (pianificazione pausa, pranzo, ricreazione e orari separati per entrare e uscire da scuola, rispettando sempre la distanza sociale di 1,5 m) <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una maschera in tessuto deve essere indossata da tutto il personale durante il giorno, dagli alunni del sesto anno di scuola elementare e da tutti gli alunni della scuola secondaria, durante il giorno
FRANCIA	<p>Per le materne e le elementari</p> <p>Distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 m, circa 4 m² per allievo <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mascherina di comunità per il personale, in presenza di allievi e nei casi in cui il distanziamento è inferiore a 1 m • Non sono previste mascherine di comunità per gli allievi <p>Per i college i licei</p> <p>Distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distanziamento di 1 m, circa 4 m² per allievo <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mascherina di comunità per il personale, in presenza di allievi e nei casi in cui il distanziamento è inferiore a 1 m
SVIZZERA	<p>Scuola dell’obbligo</p> <p>Distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il personale è prevista una distanza minima di 2 m nei contatti interpersonali e per quanto possibile anche nei contatti tra gli allievi <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è previsto uso della mascherina

	<p>Scuola post-obbligo</p> <p>Distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenere una distanza minima di 2 m nei contatti interpersonali per il personale • Per gli allievi tenere una distanza di 2 m durante tutte le interazioni • In base alle caratteristiche dell'aula in alcuni casi è possibile un insegnamento in presenza solo parziale <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'uso delle mascherine non è indicato in questo contesto ma dai 16 anni in su può essere preso in considerazione, senza alcun obbligo, in determinate situazioni • Vanno utilizzate in contesti formativi specifici quando non è possibile rispettare la distanza minima di 2 m
GERMANIA	<p>Organizzative e di distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le lezioni devono svolgersi in piccoli gruppi, con un massimo di 15 studenti alla volta • La riapertura prevede delle misure di sicurezza: nelle classi, ad esempio, ci devono essere solo piccoli gruppi di studenti e sono previste anche stringenti misure igieniche • Se necessario, riprogrammare gli orari delle lezioni e delle pause • Va mantenuta una distanza di almeno 1,5 m • Mantenere i gruppi divisi e non mescolare <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quasi tutti gli studenti, così come gli insegnanti, indossano le mascherine
OLANDA	<p>Organizzative e di distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le ore di insegnamento saranno divise nei giorni, in modo da limitare il più possibile gli spostamenti. • Gli alunni svolgeranno il 50% dell'orario di insegnamento in classe e il rimanente 50% del tempo a distanza. • In tutte le scuole sarà prevista la regola di 1,5 m di distanza, anche per gli stessi studenti. I bambini della scuola primaria non devono mantenere una distanza di 1,5 m; dovrebbero tenersi il più lontano possibile e a 1,5 m dagli adulti (insegnanti e altro personale). <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le maschere per il viso non sono necessarie per la scuola primaria
REGNO UNITO	<p>Organizzative e di distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le scuole primarie, le classi dovrebbero normalmente essere divise a metà, con non più di 15 alunni per gruppo e un insegnante • Per le scuole secondarie e i college, le classi saranno dimezzate, prevedendo di riorganizzare le aule e i laboratori con postazioni distanziate di 2 m • Nelle strutture dove è possibile la distanza di 2 m dovrebbe essere rispettata <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nelle scuole e nei vari contesti educativi non è consigliabile utilizzare la mascherina o una copertura facciale. Tali strumenti possono essere utili per brevi periodi in ambienti chiusi
SPAGNA	<p>Distanziamento fisico</p> <ul style="list-style-type: none"> • La distanza interpersonale minima sarà sempre di 2 m <p>Uso della mascherina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui non sia possibile garantire una distanza interpersonale di 2 m, è necessario utilizzare una mascherina, da parte dello staff dei centri educativi, nonché dagli studenti in tutte le aree della scuola. L'uso della mascherina è obbligatorio per il personale addetto al trasporto scolastico

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

Considerazioni di carattere generale

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i "Criteri generali per i Protocolli di settore" che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.

Il DPCM del 17 maggio "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell'allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Ferma restando l'evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell'imminenza della riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Misure di sistema

Il rientro in aula degli studenti e l'adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono un'armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.

Le caratteristiche sopra evidenziate di un patrimonio edilizio scolastico non sempre adeguato per caratteristiche strutturali e concezione potrebbero non consentire di ospitare contemporaneamente tutta la popolazione scolastica, garantendo le indicazioni di distanziamento.

Ulteriore elemento di criticità risiede nell'insufficienza delle dotazioni organiche del personale della scuola nella previsione di una necessaria ridefinizione della numerosità delle classi per esigenze di distanziamento.

Questi elementi rappresentano senz'altro le principali criticità che richiedono misure di sistema attente e condivise che consentano l'ottimizzazione e il potenziamento delle risorse, degli spazi e adeguate soluzioni organizzative. A riguardo è imprescindibile il coinvolgimento diretto degli Uffici scolastici Regionali, degli Enti locali (Regioni, Città metropolitane, Comuni, Municipi) e delle autonomie scolastiche, nonché delle realtà del territorio quali associazioni, gestori di spazi pubblici e privati, cooperative sociali, etc.

Appare, pertanto, prioritario valorizzare gli investimenti e le risorse finalizzate ad assicurare misure di sicurezza attraverso l'ottimizzazione/implementazione degli spazi, dotazioni organiche adeguate, che siano opportunità di riqualificazione della scuola italiana.

Le difficoltà connesse alla ripresa delle attività scolastiche nell'emergenza da SARS-CoV-2 potrebbero pertanto trasformarsi in occasioni di rilancio del sistema scolastico in un lavoro complessivo di investimenti per azioni coordinate che mettano al centro dell'agenda politica scuola e salute come elementi strategici per il benessere complessivo della persona.

Le indicazioni proposte inoltre potrebbero comportare la necessità di rimodulare alcuni aspetti regolamentari e didattici relativi all'organizzazione scolastica che richiederanno apposite, seppur transitorie, modifiche in capo all'amministrazione scolastica centrale (es. ridefinizione monte ore delle discipline scolastiche, implementazione fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, regolamento refezione scolastica, etc.).

Tra le misure di sistema è necessario valutare anche l'eventuale impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti. I dati ISTAT riportati nel *"Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-CoV-2"* evidenziano elementi di criticità nelle grandi aree metropolitane, durante le giornate lavorative, nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, con profili giornalieri confermati anche dall'elaborazione dei dati di telefonia mobile delle principali città italiane.

Pertanto, tra le azioni di sistema si ritiene opportuno valutare, per le scuole secondarie di II grado dei grandi centri urbani, una differenziazione dell'inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30).

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

La grande diversità delle realtà scolastiche distribuite nel nostro Paese, con peculiarità in relazione all'ordine di scuola (utenza, programmi educativi, modalità organizzativo-didattiche), alle strutture e infrastrutture scolastiche, alla collocazione geografica, al tessuto sociale, etc., richiedono una riflessione e attenta valutazione specificatamente contestualizzata.

Pertanto, risulta prioritario che ciascuna realtà scolastica proceda ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie.

La didattica a distanza attuata nei mesi dell'emergenza ha certamente rappresentato una risposta pronta ed efficace delle scuole e ha determinato un'accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli studenti; nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza potrà rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti.

Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dalle singole istituzioni scolastiche sarà, inoltre, necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un'analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, riezione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell'aula).

Misure organizzative generali

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del **distanziamento fisico** rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.

Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia).

Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l'adozione di misure organizzative che potranno impattare sul "modo di fare scuola" e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all'età degli studenti. Sarà necessaria un'analisi attenta e capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni con il territorio

sulla base di specifici accordi, al fine di aumentare gli spazi didattici complessivi. Altresì sarà necessaria un'analisi attenta della dotazione organica finalizzata alla definizione di eventuali carenze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema.

Il layout delle **aula** destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell'autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / didattica a distanza proporzionate all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza.

In tutti gli **altri locali scolastici** destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.

Negli **spazi comuni**, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo **spazio esterno** quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Il consumo del **pasto a scuola** rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.

Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe.

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un **ricambio d'aria** regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381

Misure igienico-sanitarie

Igiene dell'ambiente

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso" di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020"

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

Igiene personale

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute)

per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.

Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità *"mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"* come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

Va identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.

Indicazioni per gli studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Indicazioni per la scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.

Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Documento tecnico Inail "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020".
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
4. nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020.
5. nell'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all'art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore "l'allievo degli istituti di istruzione [...] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione". Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante l'attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti).

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV-2 è opportuno impartire un'informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all'utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.

Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicità.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlare subito con i genitori e **NON** venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

Bibliografia essenziale

- Unicef – WHO “Key messages and actions for COVID-19 prevention and control in schools”. March 2020
- INAIL. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020
- INAIL-ISS. Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2. Aprile 2020

- ISS. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”
<https://www.iss.it/rapporti-covid-19>
- ISTAT. La Povertà in Italia. Anno 2017. 26 Giugno 2018 www.istat.it/it/archivio/217650
- Ministero della Salute. Circolare 22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
- UNESCO. Covid-19 Education Response. Education Sector issue notes n. 7.1. April 2020
- UNESCO, UNICEF, World Bank, World Food Programme. Framework for reopening schools, April 2020
(<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348>)

ALLEGATO 1

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento"

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

[...]

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfezati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

- preliminare detersione con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfezionare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili

Estratto da:

Istituto Superiore di Sanità

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1.

Tabella 1. Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati

Superficie	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

OMISSIS



Il Presidente

Roma, 25 maggio 2020

Ill.mo Dott. Agostino Miozzo
Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

e, p.c. Ill.mo Dott. Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza dei Presidenti

Ill.mo Dott. Angelo Borrelli
Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Ill.mo Avv. Giuseppe Lucibello
Direttore Generale dell'INAIL

LPM

Misure di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio per gli stabilimenti termali – Proposta modifica

Gentile Dottore,

desidero in primo luogo ringraziarLa, anche a nome di tutti i Colleghi imprenditori del comparto, per l'attenzione e la sensibilità che ha dimostrato nei confronti delle istanze delle aziende termali in queste ore complicate.

Il verbale del Comitato Scientifico del 21 maggio scorso, del quale abbiamo potuto prendere visione, risolve gran parte dei problemi rappresentati.

Su sollecitazione di tutti gli Associati mi permetto di sottoporre all'attenzione del Comitato, da Lei presieduto, circa la necessità di modificare l'elenco delle prestazioni erogabili per il trattamento di patologie *otorino laringoiatriche e respiratorie* le quali, confermando la sospensione di tutte le cure "collettive", potranno essere invece erogate se somministrate:

- in forma individuale
- con materiale monouso o sterilizzato prima di ogni utilizzazione ed in postazioni singole e/o locali appositi dotati di appositi separatori

garantendo un accesso controllato e contingentato alle diverse strutture preferibilmente adottando forme di prenotazione individuale.

Quanto di cui sopra provvedendo ad integrare ed implementare gli attuali protocolli, peraltro già sensibili al rispetto della sicurezza del singolo paziente, ottemperando in maniera puntuale a tutte le norme emanate ed eventualmente emanande, assicurando in generale che i diversi protocolli

CONFINDUSTRIA



di cura prevedano precise e specifiche istruzioni operative agli Operatori Termali in maniera tale che:

- tutte le terapie siano effettuate del rispetto delle distanze inter-personali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni);
- le stesse postazioni, tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, siano sanificate all'interno di procedure che ne prevedano periodicamente la verifica dell'efficacia complessiva, sia tecnica che gestionale/organizzativa;
- i locali, anche quelli di attesa, siano dotati di efficienti sistemi di aereazione al fine di garantire, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.

Il mantenimento e la disponibilità su tutto il territorio, pur con tutte le dovute e necessarie cautele, di terapie di natura preventiva volte al rafforzamento complessivo dell'apparato respiratorio e in particolare con riguardo all'attivazione di risposte immunitarie di primo livello (mucose periferiche) così come garantite da diverse cure termali già previste nei LEA rappresentano un'ulteriore risorsa disponibile a fronteggiare l'emergenza coronavirus, anche e soprattutto in prospettiva.

Confidando in un positivo riscontro, resto a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e Le pongo i miei più cordiali saluti.

(Massimo Caputi)



Il Capo di Gabinetto

Al Comitato tecnico-scientifico
Dipartimento della Protezione Civile
c.a. del Coordinatore
dr. Agostino Miozzo

e, p.c.:

Al Dipartimento della Protezione Civile
c.a. del Capo Dipartimento
dr. Angelo Borrelli

Al Ministero della salute
c.a. del Capo di Gabinetto
cons. Goffredo Zaccardi

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 e sospensione delle attività formative. Possibilità di effettuazione della formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Come è noto, la ripresa delle attività produttive e commerciali prevista nella cd. Fase 2 è stata preceduta da un intenso confronto tra Governo e Parti sociali per definire, in maniera condivisa, misure e procedure finalizzate a prevenire e limitare il rischio di contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro.

A questo proposito, sono stati rivolti a questo Ministero numerosi quesiti in ordine alla sospensione generalizzata delle attività formative disposta finora dai provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, viene richiamata la specificità della formazione in materia di salute e sicurezza, che in alcuni casi dovrebbe essere necessariamente svolta in presenza, in particolare nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (*ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro*).

Si tratta, in tali casi, di una formazione finalizzata a far conseguire al lavoratore un adeguato livello di competenza che consenta di prevenire il rischio di infortuni in ambienti di lavoro.

Analoghe valutazioni potrebbero essere compiute - più in generale - per la formazione rivolta alle diverse figure che operano nel campo della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Il Capo di Gabinetto

Occorre infatti considerare che la ripresa quasi totale delle attività produttive ha in gran parte "ripopolato" i luoghi di lavoro, con l'esigenza di garantirne la sicurezza.

Tanto premesso, si chiede a codesto Comitato di valutare la possibilità di tenere conto della specificità di tale formazione e del bene-interesse alla cui tutela la stessa è rivolta, per consentire il suo svolgimento, a condizione che siano comunque rispettate adeguate misure di contenimento e protezione (*ad esempio: distanziamento sociale, utilizzo di locali dotati di adeguata areazione, sanificazione degli ambienti, utilizzo di dispositivi di protezione*).

Al Ministero della salute, cui la presente è indirizzata per conoscenza, si chiede di valutare l'opportunità di recepire una possibile deroga alla sospensione delle attività formative in un eventuale provvedimento che si rendesse necessario adottare per apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.

Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala l'urgenza e si porgono cordiali saluti.

Valeria Capone



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE

ADRIANA GIANNINI

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE SEGNATURA.XLM	
DEL	CFR FILE SEGNATURA.XLM	

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Aziende USL della Regione Emilia-Romagna
p.c. Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 -“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”, che prevede, tra l’altro, anche una serie di indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il recentissimo DPCM del 26 aprile 2020, all’art. 2, comma 6 riprende l’indicazione per le aziende di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione, riportato in allegato 6, sottoscritto il 24 aprile 2020 che implementa ed integra il precedente del 14 marzo 2020 sopra citato.

Il Protocollo prevede che siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula, anche se già organizzata; prevede inoltre, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, che la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.						Fasc.	2019	



Il protocollo sopra citato fornisce indicazioni anche in merito all'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a causa dell'emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, prevede che il mancato completamento dell'aggiornamento non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, potrà continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista potrà continuare ad operare come carrellista).

L'aggiornamento dovrà essere completato alla cessazione delle misure restrittive previste dai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Ciò premesso, si forniscono le indicazioni allegate, condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro, che prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi **equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche le verifiche finali, laddove previste, possono essere svolte in modalità a distanza ad esclusione di tutte le prove pratiche che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Cordiali saluti.

Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)

All. c.s.i.

Referente: Mara Bernardini
mara.bernardini@regione.emilia-romagna.it



Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.

A seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, si rende opportuno prendere alcune decisioni in merito all'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contesto di riferimento normativo

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede "**Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti** per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).".

A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (come nell'esempio sopra citato del carrellista). Aggiornamento che dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

NOTA:

Dalla lettura delle disposizioni sopra esposte si evidenzia che deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche e che le **modalità di lavoro agile a distanza, comprese anche le attività di formazione, sono la soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.**

Indicazioni sulla modalità formativa "Videoconferenza"

Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del temine "videoconferenza".

L'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale", modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto.

La Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 riporta:

- **Streaming sincrono (videoconferenza):** è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la **compresenza temporale di discenti e docenti**, che **interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona)**, presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

NOTA:

Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula **potendosi connotare come attività di tipo "residenziale".** Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.

Conclusioni

In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività

formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritersi **equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza **non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico** (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

La formazione teorica in videoconferenza è necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del Covid-19.

La formazione pratica all'uso dei DPI ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all'on-line, fino al termine dell'emergenza.

È auspicabile, in ogni caso, l'emanazione di un chiarimento che possa definire l'equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza.

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveternaria@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n.

Torino,

Classificazione

Allegati n.

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL)

E pc Ai Direttori Generali delle ASL

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020, “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”, che, tra l'altro, prevede anche una serie di indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il Protocollo del 14 marzo 2020 prevede, infatti, che siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è che, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, il succitato Protocollo prevede che il mancato completamento dell'aggiornamento non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). L'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

In base a quanto sopra esposto e in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni sulla **Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona**.

In sintesi, le indicazioni di seguito esposte, che sono state condivise dai rappresentanti delle diverse regioni, prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi **equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e che quindi siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona

Contesto di riferimento normativo

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede **"Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).".**

A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (come nell'esempio sopra citato del carrellista). Aggiornamento che dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Indicazioni sulla modalità formativa “Videoconferenza”

Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo:

Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Conclusioni

In base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire l’identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell’apprendimento, che deve essere individuale, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi **equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza **non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico** (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Distinti saluti

Referenti

Alessandro Palese
Roberto Zanelli
Bartolomeo Griglio

Il Direttore
dott. Fabio AIMAR
(firmato digitalmente)



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai Direttori Spresal delle ASL del SSR

Oggetto: Epidemia da COVID-19- Indicazioni in merito alla Formazione a distanza tramite videoconferenza in modalità sincrona.

A seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, si rende opportuno fornire indicazioni, condivise a livello di Gruppo Tecnico Interregionale SSL, in merito all'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 14.3.2020 che, al punto 10), prevede *"Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)".*

A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*¹.

Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto che l'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

La ratio delle disposizioni sopra esposte è che deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche e che le **modalità di lavoro agile a**

¹ In relazione alle date inserite nel D.L. 18/2020, si deve considerare che lo stesso è in via di conversione in legge. Pertanto eventuali modifiche del testo in sede di conversione saranno tempestivamente comunicate come aggiornamento della presente nota



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

distanza, comprese anche le attività di formazione, sono la soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Indicazioni sulla modalità formativa "Videoconferenza"

Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del termine "videoconferenza".

L'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale", modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto.

La Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 22 giugno 2016 riporta, nelle definizioni: "*Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.*"

Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come attività di tipo "residenziale".

Tali attività devono essere organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.

In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritersi **equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza** e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

La formazione teorica in videoconferenza è necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del Covid-19.

La formazione pratica all'uso dei DPI ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all'on-line, fino al termine dell'emergenza.

Nelle more di eventuali e successivi chiarimenti che possano definire l'equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza, si dispone l'invio della presente nota alle Associazioni Datoriali e alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, nonché la sua pubblicizzazione sul portale web di ciascuna ASL.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Ufficio

(Maurizio Di Giorgio)

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Allegato n° 1 Protocollo Uscita CTS 630-2020/0031966 - 29/05/2020	 REGGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegati:

*Servizio prevenzione, sicurezza alimentare
e sanità pubblica veterinaria*

**Ai Soggetti formatori in materia di salute
e sicurezza del lavoro del FVG**

Alle Associazioni di categoria del FVG

Alle Aziende per i Servizi Sanitari del Friuli Venezia Giulia

**Alla Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio innovazione e professioni**

Oggetto: emergenza epidemica COVID19 - parere in merito all'uso della formazione a distanza per l'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti in merito all'oggetto, a seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus SARS CoV2, acquisito il parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rende opportuno indicare quali sono le modalità alternative per l'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il contesto di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede "**Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti** per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)".

A un tanto va aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (come nell'esempio

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei

Responsabile dell'istruttoria : dott. Barbara Alessandrini mail: barbara.alessandrini@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

sopra citato del carrellista). L'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

Dalla lettura delle disposizioni sopra esposte si evidenzia che deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche e che le modalità di lavoro agile a distanza, comprese anche le attività di formazione, siano la soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.

La modalità formativa che dovrà essere utilizzata, quindi, è la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, che si ritiene sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo "residenziale". Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.

Tale modalità, infatti, in base all'Accordo Stato Regioni rep. 153 del 25 luglio 2012 (cfr. Allegato I) e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016, è definita strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale", modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto.

La Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 riporta:

"Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze."

In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso, attrezzature particolari, etc.).

La formazione teorica in videoconferenza può essere necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del COVID-19.

È auspicabile, in ogni caso, l'emissione di un chiarimento da parte degli organi centrali che possa definire l'equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona, anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Manlio Palei

f.to digitalmente

OMISSIS